

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	93
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	94
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	98
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ...	94
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	99
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	100
RISOLUZIONI:	
7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (Seguito della discussione e rinvio)	95
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (Seguito della discussione e rinvio)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Atto n. 181-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto dello schema di decreto; si riserva quindi di formulare una proposta di parere, che sarà preventivamente trasmessa a tutti i componenti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Marco Di Maio, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella seduta di ieri.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti la Commissione nella mattinata odierna. In particolare rileva come la proposta di parere, oltre ad alcune osservazioni di carattere eminentemente formale, ribadisca l'invito al Governo a consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del

primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che si sono dimostrati più virtuosi, in quanto hanno raggiunto un accordo con l'Amministrazione Finanziaria.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI suggerisce al relatore di integrare la sua proposta di parere, inserendovi un'osservazione con cui segnalare l'esigenza di sostituire, alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 7 dello schema, la quale stabilisce il termine temporale fino al quale il tardivo versamento della rata non comporta la decadenza dalla rateazione dell'imposta di successione, le parole: « cinque giorni » con le seguenti: « sette giorni », al fine di coordinare tale disposizione con l'articolo 15-*ter*, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema, che, in parziale accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso del primo esame dello schema di decreto, fissa in sette giorni il termine di tardivo versamento della prima rata fino al quale è esclusa la decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento relativamente alle somme dovute a seguito di attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, condivide il suggerimento della Sottosegretaria, riformulando conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) ribadisce le osservazioni contenute nella proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S in occasione del primo esame dello schema di decreto, le quali in massima parte non sono state recepite dal Governo, esprimendo pertanto il voto del contrario del suo gruppo sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 29 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la risoluzione è già stata illustrata dal presentatore in occasione della precedente seduta di discussione, invitando pertanto la Sottosegretaria a esprimere su di essa la valutazione del Governo.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva come la risoluzione in esame intenda impegnare il Governo ad assumere le necessarie iniziative per incentivare il ritorno di forza lavoro altamente qualificata dall'estero.

In particolare, segnala come l'atto di indirizzo solleciti l'Esecutivo ad assumere iniziative per estendere il beneficio dell'incentivazione fiscale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010 n. 238, anche oltre i termini di età previamente individuati a quei cittadini meritevoli che si trovino all'estero, nonché ad ulteriori categorie di soggetti i quali, durante lo svolgimento delle proprie attività all'estero, si siano distinti in ambito scientifico, tecnico – gestionale e progettuale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, ricorda innanzitutto che la citata legge n. 238 del 2010 ha introdotto delle agevolazioni fiscali dirette a promuovere il rientro di talune

categorie di lavoratori in possesso dei requisiti previsti di cui all'articolo 2 della citata disciplina, consistenti in una riduzione della base imponibile per i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti dai predetti soggetti.

Rammenta inoltre che i redditi in questione concorrono alla formazione della base imponibile secondo le percentuali del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori e che l'efficacia delle tali disposizioni è stata prorogata al 31 dicembre 2017 dal decreto legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

Tanto premesso, segnala che la Commissione Europea ha aperto il caso EU PILOT 6350/14, riguardante le disposizioni agevolatrici di cui alla citata legge n. 238 del 2010, rilevando come la disciplina in questione, introducendo una differenza di trattamento tra uomo e donna, per quanto concerne la fruibilità delle agevolazioni fiscali, si esponga al rischio di una violazione del principio della parità di trattamento, in contrasto con la direttiva 2006/54/CE, riguardante le pari opportunità.

Sempre in relazione ai profili di compatibilità dell'agevolazione con la normativa dell'Unione europea, ricorda che i benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 238 del 2010, in quanto rivolti anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa, «... sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).».

Rileva quindi come, l'eventuale proroga o stabilizzazione della misura in esame, debba inoltre fare riferimento al nuovo regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 – in vigore dall'1 gennaio 2014 – relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

In proposito fa presente come la Commissione Europea – alla luce della proroga dell'efficacia delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2017, predisposta dall'articolo

10, comma 12-*octies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015 – abbia inoltrato una richiesta di informazioni supplementare, al fine di conseguire chiarimenti in ordine alla compatibilità della citata disciplina interna con l'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE e l'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE.

In tale contesto rileva quindi come qualsivoglia iniziativa diretta ad estendere l'applicazione e l'efficacia, anche in via permanente, dei benefici fiscali in esame dovrà tener conto delle contestazioni sollevate dai Servizi della Commissione Europea che, a fronte di provvedimenti di proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2010, nella sua attuale formulazione, potrebbero decidere di chiudere negativamente il PILOT nei confronti dell'Italia.

Per quanto concerne le iniziative normative dirette a promuovere il rimpatrio di forza lavoro altamente qualificata segnala altresì che lo « Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 2014 n. 23 », approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015, all'articolo 16 prevede un regime speciale per il rientro dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo, rammenta che la misura in questione prevede un regime fiscale di favore – in forza del quale i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del loro ammontare – per i lavoratori dipendenti ad alta qualificazione o specializzazione e in possesso di laurea. Il regime in questione opera per i soggetti sopra indicati i quali trasferiscono la loro residenza in Italia, a condizione che i lavoratori non siano stati residenti nel territorio italiano nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano presso un'impresa residente nel territorio italiano.

Alessandro PAGANO (AP) condivide, innanzitutto, le considerazioni della Sottosegretaria relative alla necessità di concepire i benefici fiscali oggetto della sua risoluzione attraverso modalità rispettose del principio della parità di trattamento tra uomo e donna, anche per quanto concerne la fruibilità delle agevolazioni fiscali.

Al contempo rileva come le osservazioni del Governo evidenzino un equivoco di fondo, da parte degli uffici ministeriali, circa la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali in esame. Evidenzia infatti come tale stabilizzazione non intenda rendere permanenti tali misure per i soggetti che ne beneficiano e come risultino, quindi, infondati i rilievi espressi dal Governo in ordine al rischio che l'estensione di tali benefici fiscali nei termini indicati dal suo atto di indirizzo comporti la violazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Rileva quindi come le misure previste dallo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, richiamato dalla Sottosegretaria e in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, realizzino solo parzialmente gli obiettivi della risoluzione. In particolare sottolinea come il predetto schema non tenga in considerazione alcuni degli qualificanti del suo atto di indirizzo, quali l'estensione dei benefici fiscali ad una platea molto più ampia di soggetti, ricomprendendovi anche i nati prima del 1969, e la fissazione di rigorosi criteri oggettivi che danno diritto a godere delle misure agevolative, tra i quali aver ottenuto all'estero il finanziamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca, consentendo in tal modo incentivare il rientro in Italia anche di soggetti che abbiano ottenuto importanti riconoscimenti scientifici e accademici a livello internazionale e che quindi possono attrarre significativi investimenti nel nostro Paese.

Nel ritenere, quindi, che il suo atto di sindacato ispettivo, volto alla realizzazione di un intervento di buon senso a vantaggio di tutto il Paese, sia certamente condiviso

in linea di principio dal Governo, auspica quindi che su di esso possa essere svolta un'ulteriore riflessione.

Daniele PESCO (M5S) chiede al deputato Pagano se la risoluzione sia volta a estendere le agevolazioni fiscali in esame esclusivamente ai cittadini italiani vincitori di bandi di finanziamento per la ricerca all'estero.

Alessandro PAGANO (AP) evidenzia come il requisito citato dal deputato Pesco non sia previsto dal suo atto di indirizzo in maniera esclusiva.

Michele PELILLO (PD), nel rilevare come gli obiettivi prospettati dalla risoluzione siano sostanzialmente condivisi da tutte le forze politiche, si associa alla richiesta del deputato Pagano affinché l'Esecutivo svolga su di essa un'ulteriore riflessione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel condividere le finalità sottese all'atto di indirizzo, evidenzia tuttavia come il tema posto dalla risoluzione si inserisca nel più ampio contesto della compatibilità della normativa nazionale con quella europea in tema di aiuti di Stato e, in particolare, dei cosiddetti aiuti d'importanza minore (*de minimis*). In tale ambito fa presente che il Governo è attualmente impegnato in un complesso lavoro di analisi della normativa nazionale in merito dal punto di vista della sua compatibilità con la suddetta disciplina sugli aiuti di Stato e come si riservi, quindi, di svolgere approfondimenti sulla risoluzione in esame anche in relazione a tali aspetti.

Sottolinea quindi l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo dell'atto di indirizzo, al fine di ampliare lo spettro delle agevolazioni, stabilendo alcuni criteri di carattere qualitativo in merito all'applicazione delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori che consentano comunque al Governo i necessari spazi di flessibilità in materia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 luglio scorso.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva come sulla tematica affrontata dalla risoluzione siano in corso approfondimenti da parte del Governo, ritenendo pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

preso atto delle valutazioni del Governo in merito alle osservazioni formu-

late nel parere espresso dalla Commissione in occasione del precedente esame dello schema di decreto;

evidenziata l'esigenza di favorire la tempestiva conclusione dell'*iter* di attuazione della delega legislativa in tale importante materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sullo schema decreto il 4 agosto 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si ribadisce l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che virtuosamente

sono addivenuti ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria; sempre con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di non vincolare il contribuente al pagamento delle rate scadute in una unica soluzione come condizione per l'accesso ad una nuova rateazione;

b) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, al comma 3 del medesimo articolo 17 con quello al comma 2 dello stesso articolo;

c) con riferimento all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 3 del medesimo articolo 17;

d) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 2 del medesimo articolo 17.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sullo schema decreto il 4 agosto 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *b)* del comma 4, la quale stabilisce il termine temporale fino al quale il tardivo versamento della rata non comporta la decadenza dalla rateazione dell'imposta di successione, le parole: « cinque giorni » con le seguenti: « sette giorni », al fine di coordinare il tenore della disposizione con la formulazione dell'articolo 15-ter, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema, che fissa in sette giorni il termine di tardivo versamento della prima rata fino al quale è esclusa la decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento relativamente alle somme dovute a seguito di attività di controllo dell'Agenzia delle entrate;

b) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si ribadisce l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che virtuosamente sono addivenuti ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria; sempre con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di non vincolare il contribuente al pagamento delle rate scadute in una unica soluzione come condizione per l'accesso ad una nuova rateazione;

c) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, al comma 3 del medesimo articolo 17 con quello al comma 2 dello stesso articolo;

d) con riferimento all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 3 del medesimo articolo 17;

e) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 2 del medesimo articolo 17.